

Perugia, 27/08/2018

Spett.le
REGIONE UMBRIA
Assemblea Legislativa
II Commissione Consiliare
Palazzo Cesaroni
P.zza Italia 2
PERUGIA

C.a. del Presidente Eros Brega
Via email: comm2@alumbria.it

Oggetto: Considerazioni, valutazioni e suggerimenti nei riguardi del DDL "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali".

Facendo seguito a quanto già anticipato nell'audizione del 31/07/2018, in occasione della quale ci eravamo presi l'impegno di produrre un documento scritto con le nostre considerazioni, valutazioni e suggerimenti sul DDL in oggetto adottato con DGR n. 768 del 09.07.2018, nello spirito di collaborazione e partecipazione che ci contraddistingue si rimettono di seguito le nostre considerazioni di carattere generale e specifiche, con l'auspicio che Codesta Commissione tenga debito conto delle problematiche evidenziate al fine della adozione di un disposto legislativo che possa rappresentare un importante sforzo in direzione della - sempre auspicata e sempre più necessaria - 'semplificazione'.

Premessa e considerazioni generali

Immaginare che il Disegno di Legge sulla ricostruzione' operi in continuo raccordo con la normativa speciale per le aree terremotate (come indicato negli obiettivi generali) fa pensare ad uno strumento normativo (finalmente) di 'semplificazione': snello, di facile comprensibilità (non complesso). Che possa essere, quindi, efficace e anche rapido da integrare o correggere, se, ove o quando necessario.

Appare invece come una legge complessa (nella costruzione, nella lettura, verosimilmente nell'applicabilità) costituita da 72 articoli (X Titoli) di cui la metà circa (Titolo IX : 31 articoli) di modifica ed integrazione di altre Leggi Regionali (riferite all'intero territorio).

La Legge Regionale corrispondente, emessa dall'Emilia Romagna (LR n. 16/2012), per citare un esempio, si compone di un unico Titolo e, complessivamente, di 19 articoli ...

Negli obiettivi, i principi enunciati di rappresentare un'occasione (*un contributo*) per la riqualificazione del paesaggio e degli insediamenti, per la sostenibilità ambientale e la

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG - TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

promozione dello sviluppo economico, non sembrano però trovare sostanza nelle procedure e negli strumenti poi individuati (es. nel Titolo VI 'promozione della qualità del paesaggio e dell'ambiente'), o nella (non necessaria) ripetizione di norme già vigenti.

Alcune procedure e normative sostanzialmente duplicano altre già previste per leggi vigenti ed applicabili a specifiche fattispecie, non senza incremento della difficoltà interpretativa, ai diversi livelli, ed applicativa. Emerge una certa promiscuità, per certi aspetti anche difficile da gestire, fra "normativa sisma" e "testo unico del governo del territorio"; il pericolo, a regime anche con possibili ulteriori sentenze di ricorso, può portare ad una generale confusione fra l'attività edilizia speciale legata al sisma e l'attività edilizia ordinaria.

Gli interventi di ricostruzione prefigurati per gli anni a venire porteranno strumenti di pianificazione (generali ed attuativi) fortemente condizionati nei contenuti e nelle previsioni sulle situazioni di emergenza, piuttosto che sulle scelte coerenti della pianificazione territoriale se non vengono messi in campo procedure di revisione e riallineamento alla ordinaria attività urbanistica regionale.

Non si ritiene condivisibile l'impostazione e la previsione nel DDL delle misure di '*corretto inserimento paesaggistico*' individuate dal Titolo VI, che interessano tra l'altro anche ambiti esterni a quelli già direttamente vincolati, con aggravio di adempimenti burocratico - amministrativi ed aggravio di oneri, costi e tempi nei procedimenti.

La recente sentenza della C.C. n. 68/2018 (sulla LR 01/2015), respingendo le censure di illegittimità costituzionale proposte nei riguardi dell'art. 13, commi 4 e 5, della Legge Regionale ha ribadito (e come RPTU l'abbiamo sempre sostenuto) che la scelta operata di prevedere la pianificazione congiunta con il Ministero nei soli casi nei quali il codice dei beni culturali la impone (aree vincolate per legge) sia in linea con la disciplina statale, e dunque non determini alcuna violazione né della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, né dei principi fondamentali in materia di governo del territorio stabiliti dalla medesima normativa statale.

Quindi, conseguentemente, la competenza statale (Soprintendenze) deve essere circoscritta alle sole parti del territorio soggette a vincoli decretati e/o 'ope legis', ambito anche al quale deve essere circoscritto il PPR (Piano Paesaggistico Regionale) nella parte normativa.

Se è vero che tutto il territorio è paesaggio, è altrettanto vero che il paesaggio è un organismo dinamico e non può essere genericamente 'programmato' o prefigurato (né tantomeno 'fermato') a tavolino.

La sentenza conferma quanto da sempre sostenuto da RPTU: il PPR, pur avendo un centrale ed irrinunciabile valore nella fase conoscitiva (analisi, conoscenza) che va continuamente approfondita e condivisa, per gli aspetti normativi ed applicativi si dovrebbe invece limitare 'a vestire' i vincoli esistenti, delegando ai singoli progetti le trasformazioni senza prefigurare nessuna trasformazione: un ambito definito con certezza ed una missione dovuta fin dalla emanazione della L. 1497 del 1939.

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG - TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

Pertanto si ritiene, piuttosto, necessario e fondamentale riassegnare centralità ai progetti ed innescare, con la realizzazione di interventi di Qualità, il naturale e virtuoso processo di crescita - non solo edilizia - dei territori, proprio a partire dall'emergenza. Nella consapevolezza e condivisione di costi e benefici, di valori e beni comuni.

Sarebbe quindi auspicabile, e si propone, come avvenuto in altre Regioni (es. Emilia Romagna, LR n. 16/2002: *'Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio'*) che vengano favorite ed incentivate dalla Regione procedure concorsuali (concorsi di progettazione a due fasi) promossi da soggetti pubblici e privati che presentino i requisiti di apertura, pubblicità e trasparenza, per interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio esistente, di eliminazione di opere incongrue e ripristino dello stato dei luoghi. Sarebbe importante l'istituzione di un fondo regionale destinato alle specifiche finalità sopra accennate e che, attraverso tali procedure concorsuali, possa essere anche concessa la facoltà ai Comuni di ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi valutati positivamente, ove non finanziati.

Si ritiene infine opportuno evidenziare l'esigenza primaria che i costi, in generale, debbano essere sbilanciati verso la Qualità del progetto (e degli interventi), piuttosto che su procedure ed adempimenti burocratici.

Pertanto si richiede ai professionisti impegno, consapevolezza e responsabilità a cui deve corrispondere un equo compenso, insieme alle necessarie ed opportune garanzie che questo venga riconosciuto, con certezza e con progressioni corrispondenti alle fasi previste / necessarie.

A tale riguardo si propone l'integrazione nel DDL di norme inerenti la tutela dell'attività professionale svolta per privati o per pubbliche amministrazioni, come, ad esempio, recentemente già promosso in altre regioni (Regione Calabria, LR n. 25 del 3 agosto 2018, contenente *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*.)

Ciò premesso, prescindendo dall'entrare nel dettaglio del disposto del DDL, si evidenziano, per argomenti, le seguenti problematiche principali.

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 (Ambito di Applicazione)

L'articolata costruzione dell'ambito di applicazione delle norme, da rintracciare e ricostruire tra articoli e singoli/diversi commi (Norcia Cascia Preci / Tutti i comuni del Cratere / Tutti i comuni colpiti dal Sisma) e le modifiche riguardanti la normativa regionale 'ordinaria' (valida invece per tutti i comuni dell'Umbria) rendono certamente complicata l'applicabilità (e vanno della direzione opposta all'auspicabile 'semplificazione e chiarezza').

Si evidenzia che (comma 2) le disposizioni relative allo spazio rurale dell'art. 18) non trovano inspiegabilmente applicazione *'nei comuni che hanno subito danni conseguenti al sisma 2016 anche se non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del DL 189/2016'*.

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG - TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

Art. 4 (Osservatorio sulle attività di ricostruzione)

Nonostante l'attività venga demandata ad una specifica DGR, è opportuno prevedere che all'Osservatorio partecipino anche i soggetti rappresentativi delle componenti sociali, economiche e tecniche coinvolte nella ricostruzione.

TITOLO II - POLITICHE PER LO SVILUPPO E COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ DELLA RICOSTRUZIONE

Art. 5-8 (Master plan per lo Sviluppo della Valnerina - MSV)

I principi e gli obiettivi proposti di carattere generale risultano pienamente condivisibili, ma non si può non evidenziare come possano fin d'ora apparire di difficile comprensione ed applicazione le modalità con cui tale Master Plan territoriale possa poi integrarsi con Piani e/o con Programmi, di varia iniziativa, ma carattere locale (vigenti e/o in corso di approvazione), e che si pongano sostanzialmente i medesimi obiettivi. La speranza è che il MSV diventi uno strumento di raccordo, chiaro, versatile e concreto. Il timore è che possa invece rimanere un manifesto di intenzioni e buoni propositi solo 'politici', poi con scarsi risultati pratici.

TITOLO III - NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

In linea generale si ritiene indifferibile dare centralità ai progetti ed agli interventi di ricostruzione, piuttosto che ricercare qualità, sicurezza e sostenibilità attraverso la costruzione di una sempre più complessa articolazione di regole e di eccezioni alle stesse regole.

Art. 9 (Disciplina urbanistica della ricostruzione)

(Commi 1, 2 e 3). L'utilizzo del verbo 'può con proprio provvedimento motivato in caso di comprovata assenza di soluzioni alternative ... ferma restando la disciplina di cui al Titolo IV ove possibile ...' in una legge determina discrezionalità e rischia di costruire incertezza.

Le possibilità di deroga permesse, laddove richiedano una giustificazione (da valutarsi da parte di terzi) nella ricostruzione (e non solo) diventano un impedimento, piuttosto che un incentivo, andando in direzione opposta ai risultati attesi (alimentano discrezionalità).

La deroga, ove ammessa, deve essere certa e garantita (senza responsabilità e necessità di giustificazioni).

Dovrebbe comunque essere sempre garantita libertà progettuale: il progetto (e non la norma) è elemento che garantisce qualità.

Solo per fare un esempio: il comma 2 lett. b) richiama le distanze dai territori di caccia libera ed il comma 2 lett. c) quelle da allevamenti zootecnici e da attività a rischio rilevante. La possibilità discrezionale di deroghe determinerà una ricaduta negativa nella futura gestione territoriale nei singoli comuni (magari confinanti) e porterà ad una ulteriore disparità (e non uniformità di regole) non solo tra quelli direttamente colpiti dal sisma, ma anche tra questi ed il restante territorio regionale.

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG - TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

Art. 10 (Interventi nei centri storici, nei borghi caratteristici e sul patrimonio edilizio di cui all'art. 89 della LR 1/2015)

Pur condividendo la possibilità nell'utilizzo di materiali da costruzione strutturali *'diversi da quelli originari'*, che dovranno comunque essere definiti sulla base dello specifico progetto di recupero, si evidenzia quanto segue.

(Comma 1) ... *'ove possibile'* ... Non si può generalizzare una problematica così complessa ed *'auspicare'* ad esempio il *'restauro'* di edifici crollati (... non si restaura qualcosa che non c'è più ...) oppure, al contrario generalizzare l'uso di materiali diversi per il restauro (contraddizione in termini).

Va individuata una formula più generale, senza confondere problematiche e modalità di intervento. Resta imprescindibile l'esigenza di (ri)assegnare centralità al progetto degli interventi.

(Comma 5). Andrebbero previsti provvedimenti alternativi in caso di inadempimento nei termini assegnati.

(Comma 6). E' ridondante e complica le procedure: lasciare discrezionalità e progettualità.

Art. 11 (Documento Direttore per la Ricostruzione)

Il DDR diventa quindi obbligatorio per Legge Regionale ?? (non è chiaro). Oppure diventa obbligatorio predisporlo ma non recepirlo ??

Lo stesso auspicio di *"...coinvolgimento delle popolazioni interessate..."* non ne fa comprendere il significato né la sua effettiva rilevanza e portata (diventa un documento vincolante o rispetto al quale poi valutare la conformità o la coerenza degli interventi ??

Si tratta comunque di uno strumento e/o un ulteriore adempimento o procedura ridondante, non necessaria in prospettiva della semplificazione nella ricostruzione.

Art. 13 (Varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)

L'articolo complica, anziché semplificare, le procedure già di fatto definite dalla LR 01/2015 e da altri articoli dello stesso DDL.

... La microzonazione sismica (comma 1, ultimo periodo) è prevista per legge in caso di aggiornamento dei PRG;

... il comma 2 è poco chiaro, confermando sostanzialmente l'obbligatorietà del DDR per legge regionale (Vedi anche il commento all'art. 11);

... il comma 5 reitera norme già previste dall'art. 25 del DDL;

... i commi successivi sostanzialmente ripetono quanto previsto dalla LR 01/2015 all'art. 21 e dalle norme del DDL (Art. 23 – Delocalizzazione; Art. 26 - Integrazione tra piani della protezione civile e PRG, Art. 27 – standard per la sicurezza).

Art. 14 (Procedure semplificate di approvazione delle varianti generali agli strumenti urbanistici comunali)

In generale andrebbero indicati poteri sostitutivi e tempi certi in caso di *'inerzia'* dei vari uffici preposti.

(Comma 3) *'... può indire ...'* rende arbitraria la procedura e non semplifica il procedimento. La conferenza dovrebbe essere convocata ed esprimere un parere determinante per il risultato: non esprimere un parere *'preliminare'* ... altrimenti rimane solo procedura.

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG – TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

Art. 15 (Procedure semplificate di approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali)

In generale andrebbero indicati poteri sostitutivi e tempi certi in caso di 'inerzia' dei vari uffici preposti.

(Comma 2) '*... può indire ...*' rende arbitraria la procedura e non semplifica il procedimento. La conferenza dovrebbe essere convocata ed esprimere un parere determinante per il risultato: non esprimere un parere 'preliminare' ... altrimenti rimane solo procedura.

TITOLO IV - NORME IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI

Art. 17 (Tecnologie edilizie e nuovi materiali)

Articolo di mero principio (sostanzialmente ridondante). Si deve ri-dare centralità al progetto dei singoli casi ed individuare modalità e procedure oggettive, non discrezionali, tecnicamente pertinenti, per la valutazione degli stessi.

Art. 18 (Interventi nello spazio rurale)

(Comma 1). Non si condivide, in generale, l'impostazione nel DDL relativamente alla opportunità delle misure di corretto inserimento paesaggistico dell'allegato VI nello spazio rurale (indipendentemente, tra l'altro, dalla presenza del vincolo paesaggistico). Tale impostazione renderà complessa e complicata la procedura riguardante anche interventi minori.

(Comma 2). E' ridondante, oltre che incomprensibile nel riferimento all'effettivo ambito di applicabilità (le procedure sono già previste dalla LR 01/2015, l'art. 105 del TU parla di '*interventi nelle fasce stradali*').

(Commi 3 e seguenti). Si ritiene in generale opportuno estendere l'obbligo del Piano Aziendale (che dimostra le effettive necessità delle aziende agricole) per ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione con o senza ampliamento, indipendentemente dal numero e/o dalla tipologia degli edifici rurali.

(Comma 3). La premialità del 20% della SUC prevista solo per "*... gli edifici rurali destinati a ricovero animali ...*" rende discrezionale l'applicazione in quanto non chiarisce quali siano gli "edifici per il ricovero animali" (le stalle, i semplici ricoveri/tettoie, i fienili ?), né tantomeno come sarebbero individuabili.

(Comma 4). Quanto previsto male sembra conciliarsi con obiettivi e finalità di salvaguardia dello 'spazio rurale', con il contenimento del consumo di suolo, con la tutela delle caratteristiche tipologiche e costruttive tradizionali.

(Comma 7). La definizione di "*... appartenenti all'impresa agricola ...*" appare generica e, quindi, foriera del rischio di difficoltà / non uniformità applicativa. Andrebbero pertanto chiarite in maniera univoca le condizioni... di titolarità (proprietà, affitto, concessione, ecc...) per l'esecuzione degli interventi, anche in relazione alla data di disponibilità (prima, al momento del sisma, dopo, ecc ...).

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG - TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

(Comma 9). Non è chiaro: gli interventi su tali immobili, indipendentemente dalla individuazione come 'beni di interesse' prevedono la classificazione ai sensi della DGR 852/2015 (DGR 420/2007 e smi) e conseguentemente le possibilità ammesse per gli interventi. Ultimo periodo: l'ipotesi di spostamento dovrebbe essere conseguente una valutazione sulla permanenza dell'effettivo valore testimoniale dell'edificio.

(Comma 10) '*... tenendo a riferimento ...*' che significa ?? Comma ridondante (Vedi art. 89 comma 1 LR 01/2015).

(Comma 11) Non si condivide la possibilità di incremento del 20% concessa solo per gli edifici "*... destinati al ricovero animali da ricostruire o da de-localizzare ... per il miglioramento del benessere animale ... nonchè per attrezzare spazi idonei a consentire visite turistiche aziendali...*" . E gli altri edifici 'strumentali' delle aziende ? Tale impostazione si presta ad interpretazioni non uniformi ed anche sperequate nei diversi territori: perché sarebbe possibile realizzare un locale di degustazione prodotti aziendali abbinati all'allevamento (carne o latte) mentre per altre produzioni tipiche no ?

(Comma 11, ultimo periodo) '*... la Giunta può emanare ...*' inutile complicazione (si ribadisce: centralità ai progetti ed alle effettive esigenze).

Art. 19 (Interventi di riparazione e ricostruzione dei centri e nuclei storici)

Articolo ridondante, interventi già previsti dal TU (LR 01/2015).

Art. 20 (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali)

(Comma 2). In generale la riduzione del numero di piani a favore dell'ampliamento dell'area di sedime per gli interventi di ristrutturazione edilizia è non opportuna, oltreché priva di specifico fondamento tecnico in assenza di opportune valutazioni (caso per caso), ed incoraggia, senza giustificazione, il consumo di suolo.

(Comma 2 - lett. a). Si ritiene una previsione normativa senza fondamento tecnico: non è comprensibile il motivo per cui il DDL debba consentire la ristrutturazione in edifici più bassi (cosa che tra l'altro li renderebbe maggiormente suscettibili alle azioni sismiche per diminuzione del periodo proprio di vibrazione e, quindi, con probabile aggravio dei costi di miglioramento sismico con probabile accollo a carico dei proprietari).

(Commi 8 e 9). Ridondanti: finalità ed interventi già previsti dal TU (LR 01/2015).

Art. 21 (Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti produttivi e per servizi)

(Comma 1 secondo periodo, Comma 3 e Comma 4). Ridondanti: finalità ed interventi già previsti dal TU (LR 01/2015) o dallo stesso DDL.

Art. 22 (Interventi di delocalizzazione di edifici danneggiati)

(Comma 5). Ridondante: il principio è insito nella tipologia di intervento di ristrutturazione urbanistica.

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG - TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

Art. 23 (Individuazione degli insediamenti esistenti da de-localizzare)

(Comma 5). Si ritiene opportuno assegnare alla ri-pianificazione urbanistica (generale o attuativa) ogni valutazione specifica in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni di sicurezza approfondite ed aggiornate dei singoli territori.

(Comma 6). Ridondante: l'ordinanza del commissario specifica già la fattispecie.

Art. 25 (Riqualificazione delle aree interessate da insediamenti temporanei)

Come più volte evidenziate si ritiene opportuno ri-assegnare centralità ai singoli e specifici progetti di riqualificazione. Non si ritiene condivisibile l'impostazione nel DDL delle misure di 'corretto inserimento paesaggistico' previste dal Titolo VI.

TITOLO V - NORME PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ E PER LA SICUREZZA DEGLI INSEDIAMENTI E DEL TERRITORIO

Art. 26 (Integrazione tra strumenti urbanistici e Piani di protezione civile)

Ridondante: gli specifici obblighi sono già normati dalla LR 01/2015 agli articoli 21 e 109.

Art. 27 e seguenti (Standard e dotazioni per la sicurezza, Ricoveri abitativi di emergenza, Opere temporanee per l'emergenza)

La specifica normativa, oltre a richiedere necessari approfondimenti in quanto presenta aspetti di difficile applicabilità (es. Art. 27 comma 2 e 3), sarebbe opportuno venisse demandata a specifiche norme regolamentari e procedurali, senza appesantire il testo della legge che dovrebbe affrontare, invece, aspetti di carattere più generale.

TITOLO VI - PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

Non si ritiene condivisibile, in generale, l'impostazione nel DDL delle misure di 'corretto inserimento paesaggistico' previste dall'intero Titolo, per le motivazioni anticipate in premessa.

Si ritiene, in generale, quanto proposto una ingiustificata complicazione (sia in termini di applicazione che per i prevedibili risultati) che non garantisce l'auspicata risposta in termini di qualità per gli interventi di ricostruzione post-sisma (e non solo) e che, ancora meno opportunamente ed ingiustificatamente, trova applicazione anche in ambiti non direttamente vincolati per legge.

Deve essere data centralità alla qualità dei singoli progetti rispetto ai singoli contesti territoriali ed ambientali.

Le procedure prefigurano ulteriori oneri ed attività a carico dei progettisti (senza tra l'altro riconoscere i corrispondenti compensi) ed anche delle amministrazioni deputate al controllo ed al rilascio dei titoli.

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG - TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

Si ribadisce che semplificazione, chiarezza e snellezza della norma siano la pre-condizione per il raggiungimento della qualità degli interventi di ricostruzione (e non solo).

TITOLO VII - PROCEDURE DI DEPOSITO ED AUTORIZZAZIONE SISMICA

Art. 39 (Disciplina delle procedure di deposito ed autorizzazione sismica, vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni)

(Comma 1). Appare superfluo precisare il rispetto della legislazione nazionale vigente.

(Comma 2). Articolo che, come scritto, si mostra di difficile comprensione e – comunque – ridondante rispetto a quanto già previsto nelle Ordinanze Commissariali.

Non si comprende l'opportunità di precisare le modalità di 'deposito strutturale' solo per le zone a bassa sismicità, quando poi, tra l'altro, la Corte Costituzionale con recente sentenza, ne ha previsto l'illegittimità.

L'articolo andrebbe reso organico con la recente DGR n. 628/2018 che ha rivisto le modalità di rilascio delle Autorizzazioni Sismiche, prevedendo istruttorie differenziate in Tecniche e Documentali.

Inoltre la precisazione della Zona sismiche a "*bassa, media ed alta sismicità*" si presta a interpretazioni non univoche: più corretto sarebbe ricorrere alla indicazione secondo la DGR Umbria, classifica il territorio regionale secondo la suddivisione in Zona Sismica 1, 2 o 3.

(Comma 5). Non appare corretto che i controlli a campione sui progetti '*depositati*' (?!?) vengano effettuati dall'U.S.L. quando il procedimento amministrativo è incardinato, invece, presso il Servizio Sismico Regionale. Ciò porta ad una inopportuna duplicazione di soggetti controllori, con il rischio di contenziosi sulle diverse interpretazioni tecniche da parte dei soggetti coinvolti. Si evidenzia inoltre scarsa chiarezza nell'attribuzione delle competenze dell'istruttoria sismica nelle pratiche del processo di ricostruzione.

Si ritiene opportuno, per non ingenerare confusione nel cittadino e chiarire il procedimento amministrativo collegato, riscrivere l'articolo con precisazione di chi sia il soggetto deputato al rilascio dell'Autorizzazione Sismica (in Zona 1, 2 o 3) e quali modalità istruttorie adottare, qualora tra l'altro (come è noto) Regione Umbria intenda avvalersi per le istruttorie di personale in forza all'U.S.R..

TITOLO VIII - PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI

Art. 40 (Programmi di previsione e prevenzione e verifiche idro-geologiche)

(Comma 2). Come formulato tale comma può andare bene se, nell'area PAI, è coinvolto un singolo edificio. Al contrario in aree di conoide attiva vasta quali quelle di Norcia poste al margine orientale della valle di Santa Scolastica che va da Case Sparse a San Pellegrino, o a quelle dell'altopiano di Campi con gli abitati di Campi Basso o Pie di Colle, porterebbe a fare decine di studi sullo stesso corso d'acqua, magari con risultati diversi. Si ritiene più opportuno demandare all'Ente pianificatore di indicare, dopo un apposito studio geomorfologico ed idraulico, i fabbricati che possono essere ricostruiti sullo stesso sedime e quelli che vanno de localizzati.

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG – TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

Peraltro nell'ambito della prevenzione dei rischi geologici sarebbe il caso di prendere in esame, per le aree stabili soggette ad amplificazione sismica, la possibilità di delocalizzazione volontaria ove il fattore Fa di amplificazione sismica, ricavato dalle microzonazione di livello III, ecceda un valore massimo accettabile (esempio 1,5 pari ad un'accelerazione del 50% superiore a quella su substrato sismico). In questo modo si darebbe anche un significato agli studi di microzonazione di livello III ed all'azione di pianificazione conseguente.

Discorso a parte merita la ricostruzione nelle aree instabili.

A Norcia nelle aree di rispetto delle faglie attive a capaci, già riconosciute tali, sono ricompresi alcuni edifici per i quali le norme attuali prevedrebbero la delocalizzazione obbligatoria. Peraltro la microzonazione di livello III è assolutamente carente sugli studi in aree sismicamente instabili che sostanzialmente ad oggi non sono studiate e che potrebbero riservare altre sorprese.

Non a caso il Consiglio Nazionale Geologi insieme agli Ordini Regionali dei Geologi delle Regioni colpite dal sisma del 2016 ha inviato una nota al Commissario Straordinario alla ricostruzione evidenziando tali problematici ed invitando in maniera ferma il Commissario a far urgentemente completare gli studi di micro zonazione di livello III anche nelle aree instabili.

TITOLO IX - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Richiamando quanto già anticipato in premessa, a riguardo delle modifiche ed integrazioni del TU (LR 01/2015 e smi) ci si limita ad evidenziare che, pur consapevoli dell'urgenza derivante dalla recente emanazione della sentenza C.C. n. 68/2018, è stato istituito il Tavolo previsto dall'art. 251 del TU stesso e che quel Tavolo dovrebbe rappresentare la sede dove affrontare le specifiche problematiche. Con il DDL per la ricostruzione sono state, invece, introdotte integrazioni e modifiche al TU pur non cogenti e/o non direttamente riconducibili alla citata sentenza (che ha riguardato – fondamentalmente - solo sei articoli).

Particolare attenzione rileva però la modifica proposta all'art. 207 bis della LR 01/2015 e smi contenente *'Adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità per accertamento di conformità in sanatoria'* rispetto al quale si evidenzia:

(Commi 1, 3 e 4). Si parla in generale di "normativa tecnica", senza però specificare se si tratti di quella vigente al momento della esecuzione delle opere oppure al momento della richiesta di accertamento di conformità in sanatoria.

(Comma 3). Il comma, come scritto, non risulta chiaro nelle procedure, negli adempimenti richiesti o nelle conseguenze.

Premesso che l'accertamento di conformità sia rilasciabile laddove sussista il requisito essenziale della doppia conformità, non si comprende (primo periodo) di chi debba essere la competenza sulla valutazione della fattibilità tecnica della possibilità di adeguamento alla

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTICI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG – TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com


normativa tecnica vigente, né quale possa essere o a chi spetti all'atto pratico il procedimento ordinatorio (*" il Comune ... ove ritenuto tecnicamente possibile ordina ..."*).

E poi, sempre nel primo periodo (*"... ordina all'interessato l'adeguamento alla normativa tecnica ..."*) tale dicitura è generica rispetto alla casistica di intervento: andrebbero specificate le opere necessarie in relazione alla tipologia di intervento (intervento locale, di miglioramento o di adeguamento sismico di edifici esistenti o di nuova realizzazione).

Infine nei casi in cui il *"... il comune respinge l'istanza di accertamento di conformità in sanatoria."* non sono specificate né chiarite le conseguenze.

Rinnovando la disponibilità per ulteriori approfondimenti ed incontri, si ringrazia per la disponibilità dimostrata e si auspica il continuo confronto costruttivo.

Distinti Saluti
Il Coordinatore



Allegati:

Regione Emilia Romagna, LR n. 16/2002: *'Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio'*

Regione Calabria, LR n. 25 del 3 agosto 2018, contenente *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale."*

CONSIGLIO DI COORDINAMENTO RPTU

ORDINI E COLLEGI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

SEDE PRO-TEMPORE

C/O ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

VIA CAMPO DI MARTE, 9, 06124 PERUGIA PG - TEL. +39 075 5001200 / EMAIL: segreteria@ordineingegneriperugia.it

POSTA ELETTRONICA : rptumbria@gmail.com

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 25 novembre 2002 n. 31

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge

Titolo I - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI

Art. 2 - Interventi promossi dalla Regione

Art. 3 - Programma regionale

Art. 4 - Attuazione del programma

Art. 5 - Studio di fattibilità

Art. 6 - Programma attuativo

Art. 7 - Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi regionali

Titolo II - PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Art. 8 - Promozione e valorizzazione dell'architettura contemporanea e delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici

Art. 9 - Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico

Titolo III - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI OPERE INCONGRUE

Art. 10 - Opere incongrue, progetti di ripristino e interventi di riqualificazione del paesaggio

Art. 11 - Contributi regionali

Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Norme transitorie

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14 - Abrogazioni

Art. 1

Finalità della legge

(integrato comma 1 da art. 45 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue *nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di tutela di beni culturali. In tale ambito la Regione promuove forme di concertazione con il Ministero per i beni e le attività culturali.*

2. La presente legge individua le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e disciplina le modalità di programmazione ed erogazione di contributi regionali diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.

**Titolo I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI**

Art. 2

Interventi promossi dalla Regione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:

- a) piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto urbano di limitata estensione, i quali risultino fortemente caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico. I piani devono perseguire, in maniera preminente, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della qualità ambientale del tessuto urbano nel quale lo stesso si inserisce, attraverso interventi di integrazione funzionale e spaziale, nonché l'aumento della sicurezza rispetto alle azioni sismiche;
- b) programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano. I programmi devono perseguire l'integrazione fra le risorse e gli interventi pubblici e privati, anche attraverso la predisposizione di progetti innovativi volti ad aumentare la sicurezza rispetto alle azioni sismiche e a prevenire fenomeni di degrado, mediante interventi sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico;
- c) opere di ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione pubblica e delle aree di pertinenza dei complessi insediativi storici, dirette a ricostituire un rapporto architettonico e urbanistico fra tali spazi e il tessuto edificato circostante, nonché interventi di ripristino naturale e paesaggistico o di recupero e qualificazione edilizia e urbana;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- d) opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di pertinenza, compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352" ovvero individuati come tali dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali. Le opere possono riguardare edifici, situati nel territorio urbano o rurale, di proprietà degli enti locali, ovvero edifici di proprietà di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), enti religiosi o altri soggetti privati, con priorità per gli edifici destinati a finalità sociali o culturali;
- e) espletamento di procedure concorsuali, per la progettazione di nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, che presentino i requisiti di apertura, pubblicità e trasparenza individuati dal programma regionale di cui all'art. 3. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani progettisti alle procedure concorsuali, può essere previsto anche il sostegno per il rimborso spese per i concorrenti che non risultino vincitori;
- f) progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico, in quanto presentino caratteri di elevata qualità funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad attività di particolare interesse sociale o culturale ovvero ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale;
- g) inserimento di opere d'arte in infrastrutture ed edifici pubblici e nelle loro aree di pertinenza, nel corso dei lavori di edificazione o di recupero degli stessi. Per opere d'arte si intendono opere delle arti plastiche, grafiche, pittoriche, musive e fotografiche, caratterizzate da un rapporto di integrazione con l'architettura in cui si inseriscono, eseguite da artisti scelti, attraverso apposita procedura concorsuale, dall'amministrazione pubblica titolare dell'immobile o dell'area nei quali dovranno trovare collocazione;
- h) acquisto da parte dei Comuni di aree ed edifici d'interesse storico-artistico, al fine di promuovere il riuso degli stessi e di incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse generale non residenziale. L'acquisto può interessare anche solo parti degli immobili ovvero riguardare diritti reali diversi dalla proprietà;
- i) studi e ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o divulgativo, volti alla conoscenza del patrimonio architettonico storico e contemporaneo presente sul territorio regionale;
- l) interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, interessati da fenomeni di dissesto, non conseguenti ad eventi calamitosi per i quali siano previste apposite misure di intervento, statali o regionali, ovvero interessati da degrado delle strutture portanti, dovuto ad agenti specifici connessi alla natura dei materiali da costruzione impiegati;
- m) eliminazione di opere incongrue, secondo quanto disposto dal Titolo II della presente legge.

2. Gli interventi promossi dalla Regione ai sensi della presente legge non possono coincidere con interventi oggetto di contributi regionali ai sensi della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, recante "Norme in materia di riqualificazione urbana".

Art. 3

Programma regionale

(integrato comma 5 da art. 45 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

1. Al fine di conseguire le finalità indicate all'art. 1, il Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito denominato programma regionale.
2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della Regione. Il programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle attività di programmazione dei diversi settori regionali e degli Enti Locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalità.
3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in particolare:
 - a) a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla presente legge;
 - b) ad individuare le linee di azione da promuovere, nell'ambito delle tipologie di interventi definiti dall'art. 2, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei Comuni con un minor numero di abitanti;
 - c) a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;
 - d) a definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;
 - e) a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili.
4. La proposta del programma regionale è predisposta dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema regionale e locale".
5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma regionale, la Regione può concludere accordi *con il Ministero per i beni e le attività culturali e* con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le attività dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
6. Gli accordi di cui al comma 5, qualora stabiliscano il cofinanziamento degli interventi promossi dalla Regione con risorse di altri soggetti pubblici o privati, possono prevedere la definizione dei contenuti discrezionali del

programma regionale, nel rispetto della legislazione e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Gli accordi sono recepiti nella proposta formulata dalla Giunta regionale e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nella delibera di approvazione del programma.

7. Il programma regionale può prevedere la facoltà per i Comuni di ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi valutati positivamente nell'ambito delle procedure di selezione di cui all'art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.

8. Il programma regionale può stabilire l'accantonamento di risorse per il finanziamento degli interventi urgenti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 2, nonché degli interventi promossi dalla Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 7, disciplinando i criteri e le modalità di assegnazione dei relativi contributi.

Art. 4

Attuazione del programma

1. La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispone periodicamente uno o più bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.

2. Il bando specifica, in particolare:

- a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi prioritari individuati dal programma regionale;
- b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
- c) i termini e le modalità per la presentazione alla Giunta regionale delle domande;
- d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo;
- e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi selezionati.

Art. 5

Studio di fattibilità

1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:

- a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste;
- b) la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall'intervento;
- c) la valutazione dei più significativi effetti che potranno derivare per il relativo contesto urbano o rurale dalla realizzazione dell'intervento e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale;
- d) le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento;
- e) le forme di gestione delle opere realizzate.

2. Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della domanda e dello studio di fattibilità sono inviati al Comune territorialmente competente, il quale valuta la conformità dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione urbanistica e la congruità dello stesso con le politiche comunali volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni naturali e ambientali nonché del patrimonio storico-artistico e architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli interventi di cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell'art. 2, è inviata altresì alla Provincia, la quale si esprime in merito alla conformità degli stessi con la pianificazione territoriale e con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del territorio.

3. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Trascorso tale termine la Giunta regionale procede comunque alla valutazione delle domande.

4. Il programma regionale può prevedere particolari tipologie di intervento per le quali la domanda di contributo può essere presentata anche a prescindere dalla redazione dello studio di fattibilità. In tali casi il Comune e la Provincia si esprimono sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo stesso programma.

5. L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) mette a disposizione le proprie conoscenze e i materiali richiesti per le finalità della presente legge e fornisce supporto alla Regione per la valutazione degli studi di fattibilità.

Art. 6

Programma attuativo

(integrato comma 2 da art. 45 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo.

2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale. *Il Presidente della Giunta regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio rappresentante in seno al nucleo di valutazione.*

3. Il nucleo di valutazione si esprime altresì su ogni altro oggetto sottopostogli dalla Giunta inerente all'applicazione della presente legge.

4. La Giunta può procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi, disponendo in particolare:

- a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che

risultino disponibili per rinuncia o revoca;

b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilità degli stessi;

c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.

5. Il programma attuativo disciplina le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.

6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.

Art. 7

Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi regionali (integrato comma 1 da art. 45 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna a favore del Comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. *Per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, alla stipula della convenzione partecipa il Ministro per i beni e le attività culturali.* La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.

2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 3, la Regione può proporre ai proprietari di edifici di interesse storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale, previa stipula di apposita convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli interventi che il proprietario si impegna a realizzare e sono disciplinate le procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 6.

3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'art. 3, può prevedere particolari forme di pubblicità della sponsorizzazione dei lavori oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del contributo regionale è subordinata all'accettazione da parte dei beneficiari delle previsioni della convenzione.

Titolo II

PROMOZIONE DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Art. 8

Promozione e valorizzazione dell'architettura contemporanea e delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici

1. La Regione riconoscendo il valore culturale, sociale e civile delle opere architettoniche e artistiche, promuove e sostiene la progettazione e la realizzazione di strutture architettoniche, ovvero di opere d'arte, che, nel rispetto della strumentazione urbanistica comunale, garantiscano elevati livelli di qualità architettonica, funzionale, strutturale e gestionale.

2. Per i fini di cui sopra, la Regione può concedere contributi per la progettazione e la realizzazione di tali interventi architettonici, o per l'inserimento, nel contesto urbano, delle opere d'arte, sulla base del programma di cui all'art. 3.

3. I Comuni possono, per gli interventi medesimi, concedere semplificazioni procedurali sull'acquisizione dei titoli abilitativi. Tali semplificazioni vengono specificate nel Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) comunale.

4. Le opere architettoniche dovranno garantire livelli di qualità uguali o superiori a quelli stabiliti dalle leggi 2 febbraio 1974 n. 64, 5 novembre 1971 n. 1086, 5 marzo 1990 n. 46, e saranno valutate, a mezzo di pubblico concorso, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge.

5. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove l'applicazione della legge 29 luglio 1949 n. 717.

Art. 9

Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico

1. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado.

2. Parimenti il Sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi:

a) di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;

b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi.

3. I proprietari degli immobili di cui ai commi 1 e 2 provvedono a presentare la denuncia di inizio attività, ove

richiesta, e a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dall'ordinanza del Sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il Comune ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari.

4. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti sono a carico del proprietario dell'immobile e il Comune provvede al loro recupero. Per opere di particolare interesse pubblico l'onere delle spese può essere sostenuto in tutto o in parte dal Comune, ferma restando la possibilità di accedere ai contributi previsti dalla presente legge, secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all'art. 3.

Titolo III **INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI OPERE INCONGRUE**

Art. 10 *Opere incongrue, progetti di ripristino e interventi* *di riqualificazione del paesaggio*

1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.
2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero realizzati in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, per i quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.
3. La Regione definisce con atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ulteriori elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per la loro individuazione.
4. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), può individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio, definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi da attuare.
5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (POC), disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle opere incongrue e per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica o ambientale del luogo, in conformità alle previsioni del PSC.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Comune attiva prioritariamente una procedura negoziale con i soggetti proprietari degli immobili, secondo le modalità previste dall'art. 18 della L.R. n. 20 del 2000, e può promuovere la partecipazione di soggetti interessati all'attuazione dell'intervento di ripristino, attraverso un procedimento ad evidenza pubblica.
7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5, determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi indicati.
8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il Comune per dare attuazione alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge per le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la proprietà degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto di esproprio, secondo la normativa vigente.
9. In via transitoria, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici approvati ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante " Tutela e uso del territorio " e successive modificazioni ed integrazioni, l'individuazione delle opere incongrue è attuata, anche attraverso apposita variante, nei casi e limiti definiti dagli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, e gli interventi di ripristino sono soggetti a piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
10. L'individuazione di opere incongrue può essere operata anche attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune.

Art. 11 *Contributi regionali*

1. Possono accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle opere incongrue i Comuni che abbiano adottato o approvato lo strumento urbanistico contenente l'individuazione delle opere incongrue e la previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai commi 4 e 9 dell'art. 10, in data antecedente all'emanazione del bando attuativo del programma regionale.
2. I Comuni provvedono a presentare alla Giunta regionale copia dello strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilità predisposto ai sensi dell'art. 5, ovvero da copia del POC o del piano particolareggiato adottato o approvato, secondo quanto disposto dai commi 5 e 9 dell'art. 10.
3. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
 - a) l'acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di ripristino ovvero l'indennità di esproprio e le spese delle procedure espropriative;
 - b) la realizzazione degli interventi di ripristino, ivi comprese le spese di progettazione.
4. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuta conclusione dell'iter approvativo degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, entro il termine perentorio definito dal piano attuativo.

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Norme transitorie

1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, recante "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" , che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge n. 6 del 1989.

2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei contributi si intende avviato:

- a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal Consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
- b) per gli studi di fattibilità e i piani di recupero, per i quali i Comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

Art. 14

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12, la legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 è abrogata.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente all'attenuazione dell'evasione fiscale.

Art. 2
(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.